ATHENAEUM

Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità

pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia

-<D-----

VOLUME CENTOCINQUESIMO

I 2017

Estratto

Recensioni e notizie di pubblicazioni



AMMINISTRAZIONE DI ATHENÆUM UNIVERSITÀ - PAVIA

ATHENAEUM

Studi Periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità

DIRETTORI DARIO MANTOVANI

GIANCARLO MAZZOLI (responsabile)

SEGRETARI DI REDAZIONE FABIO GASTI - DONATELLA ZORODDU

Periodicità semestrale

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Michael von Albrecht (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg); Mireille Armisen-Marchetti (Université de Toulouse II - Le Mirail); Francisco Beltrán Lloris (Universidad de Zaragoza); Francis Cairns (Florida State University); Carmen Codoñer Merino (Universidad de Salamanca); Michael H. Crawford (University College London); Jean-Michel David (Université Paris I Panthéon-Sorbonne); Werner Eck (Universität Köln); Michael Erler (Julius-Maximilians-Universität Würzburg); Jean-Louis Ferrary (Ecole Pratique des Hautes Etudes - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris); Alessandro Garcea (Université Paris IV Sorbonne); Pierre Gros (Université de Provence Aix-Marseille 1 - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris); Jeffrey Henderson (Boston University); Michel Humbert (Université Paris II Panthéon-Assas); Wolfgang Kaiser (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Eckard Lefevre (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Matthew Leigh (St Anne's College, Oxford); Carlos Lévy (Université Paris IV Sorbonne); Jan Opsomer (Katholieke Universiteit Leuven); Ignacio Rodríguez Alfageme (Universidad Complutense de Madrid); Alan H. Sommerstein (University of Nottingham); Pascal Thiercy (Université de Bretagne Occidentale, Brest); Theo van den Hout (University of Chicago); Juan Pablo Vita (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid); Gregor Vogt-Spira (Philipps-Universität Marburg); Paul Zanker (Ludwig-Maximilians-Universität München - SNS Pisa); Bernhard Zimmermann (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Peer-review. Articoli e note inviati per la pubblicazione alla rivista sono sottoposti – nella forma del doppio anonimato – a peer-review di due esperti, di cui uno almeno esterno al Comitato Scientifico o alla Direzione. Nel secondo fascicolo delle annate pari è pubblicato l'elenco dei revisori.

Norme per i collaboratori

Tutti i contributi, redatti in forma definitiva, debbono essere inviati su file allegando PDF a:

Redazione di Athenaeum, Università, 27100 Pavia - E-mail: athen@unipv.it I contributi non accettati per la pubblicazione non si restituiscono.

La Rivista dà ai collaboratori gli estratti in formato PDF dei loro contributi.

Per tutte le **norme redazionali** vd. pagina web della Rivista: http://athenaeum.unipv.it Nella pagina web della Rivista sono consultabili gli **indici generali** e gli **indici dei collaboratori** dal 1958 al 2016.

INDICE DEL FASCICOLO I

Articoli	
J.A. FERNÁNDEZ DELGADO, La dicción formular hesiódica. Estado de la cuestión [The Hesiodic Formular Diction. State of the Question]	» 5
B. ECKHARDT, Vereins- und Stadtkult im Heiligtum der Artemis Kalliste in Athen [Association and City Cult in the Sanctuary of Artemis Kalliste in Athens]	» 31
B. Demulder, The Philosopher Coming out of the Corner. Philosophical Friendship in Plato's Gorgias and Some Echoes from Plutarch to Damascius	» 43
U. LAFFI, Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età re- pubblicana [On the Expulsions from Rome of Immigrants Coming from Latin and Italian Communities during the Republican Age]	» 85
C. ROSILLO-LÓPEZ, The Role and Influence of the Audience (corona) in Trials in the Late Roman Republic	» 106
A. Canobbio, Elementi senecani nell'epistola 3.5 di Plinio il Giovane [Senecan Elements in Plin. epist. 3.5]	» 120
R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ - P.D. CONESA NAVARRO, <i>La dinastía Severa y el</i> nomen Aurellius. <i>Septimio Severo y la</i> gens Aurelia [<i>The Severan Dynasty and the</i> nomen Aurellius. <i>Septimius Severus and the</i> gens Aurelia]	» 137
M. ROCCO, Ottaviano Augusto nella panegiristica tardoantica. Dal deus praesens latino-ellenistico alla teologia politica cristiana [The Image of Augustus in the Late Antique Panegyrics. From the Latin-Hellenistic deus praesens to the Christian Political Theology]	» 153
S. RENDINA, Giuliano e i possessores renani. Aspetti della proprietà fondiaria in una zona di frontiera [Emperor Julian and Rhineland possessores. Aspects of Agricultural Property on the Roman Frontier]	» 187
E. NOCE, Barbarians and Christian Identity in the corpus of Chromatius of Aquileia	» 207
Note e discussioni	
F. BONO, «Illustre e caro professore». Le lettere di Edoardo Volterra a Emilio Gabba [«Illustre e caro Professore». The Letters of Edoardo Volterra to Emilio Gabba]	» 231
A. LA PENNA, Il tredicesimo altare [The Thirteenth Altar]	» 248
A. GIOVANNINI, Consuls et proconsuls. À propos d'un ouvrage recent sur les pouvoirs militaires des consuls [Consuls and Proconsuls. Regarding a Recent Study on the Consuls' Military Competence]	» 250
E. CASTRO-PÁEZ - G. CRUZ-ANDREOTTI, La controversia sobre la corrección de ἐτῶν por ἐπῶν en las ediciones del libro III de Estrabón. Una reflexión desde la perspectiva histórico-cultural [The Controversy over the Correction of ἐτῶν by ἐπῶν in the Editions of Strabo's Book III. Some Reflections from a Cultural-Historical Perspective]	» 258
E. DE LONGIS, Tibi comparasti famam nominis sempiternam. Uno scambio epistolare tra Theodor Mommsen, Francesco Corradini e Karl Schenkl [Tibi comparasti famam nominis sempiternam. An Exchange of Letters between Theodor Mommsen, Francesco Corradini and Karl Schenkl]	» 272
Recensioni	
PH. AKAR, Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République (I. Cogitore)	» 285
H. BALTUSSEN (ed.), Greek and Roman Consolations: Eight Studies of a Tradition and Its Afterlife (S. Audano)	» 286
F. BORDONE (ed.): Eutropio, Storia di Roma, intr. di F. GASTI (A. Borgna)	» 294
P.A. Brunt, <i>Studies in Stoicism</i> , ed. by M. Griffin and A. Samuels with the Assistance of M. Crawford (M.C. De Vita)	» 298
P. CAPONE, 'De consortibus eiusdem litis'. Storia di un titolo del Codice di Giustiniano (L. Pellecchi)	» 303
F. COARELLI, Argentum signatum. Le origini della moneta d'argento a Roma (D. Foraboschi)	» 310
Ch. d'Aloja, L'idea di egalitarismo nella tarda repubblica romana (L. Fezzi)	» 313

P. EICH - E. FABER (hrsg.), Religiöser Alltag in der Spätantike (M.C. De Vita) D.F. ELMER, The Poetics of Consent: Collective Decision Making and the Iliad (S. Acerbo) J. ESPADA RODRÍGUEZ, Los dos primeros tratados romano-cartagineses: Análisis historiográfico y contexto histórico (C. Vacanti)	» »
R. FÄRBER, Römische Gerichtsorte, Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum (JM. David)	»
P. Funke - M. Haake (ed.), Greek Federal States and Their Sanctuaries. Identity and Integration (G.F. Chiai)	»
G. GARBINI, Vita e mito di Gesù (L. Troiani)	»
S. GAVINELLI, <i>La</i> Vita sancti Gaudentii <i>nei codici carolingi</i> , con trad. it. di G. BENEDETTO (F. Veronese)	»
M. GIUSEPPETTI, L'isola esile: studi sull'Inno a Delo di Callimaco (L. Michelacci)	»
CH. KREMMYDAS - K. TEMPEST (eds.), Hellenistic Oratory. Continuity & Change (F. Roscalla)	»
G. LABBÉ, L'affirmation de la puissance romaine en Judée (63 a.C136 p.C.) (D. Kossmann)	»
W. LAPINI, Testi frammentari e critica del testo. Problemi di filologia filosofica greca (M.C. De Vita)	»
B. LIETZ, La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo: un culto tra Fenici, Greci e Romani (C. Santi)	»
N. LURAGHI (ed.), The Splendors and Miseries of Ruling Alone. Encounters with Monarchy from Archaic Greece to the Hellenistic Mediterranean (C. Franco)	»
G. MARCONI, Ennodio e la nobiltà gallo-romana nell'Italia ostrogota (F. Gasti)	»
N. MINDT, Martials 'epigrammatischer Kanon' (E. Merli)	»
T.J. MOORE - W. POLLEICHTNER (hrsg.), Form und Bedeutung im lateinischen Drama / Form and Meaning in Latin Drama (M.M. Bianco)	»
F. MUCCIOLI, Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici (C. Franco)	»
R. PARKER (ed.), Personal Names in Ancient Anatolia (M. De Pietri)	»
CH. PIETSCH (hrsg.), Ethik des Antiken Platonismus. Der platonische Weg zum Glück in Systematik, Entstehung und historischem Kontext (F. Fronterotta)	»
G. PIRAS (a c. di), Labor in studiis. Scritti di filologia in onore di Piergiorgio Parroni (M. Galzerano)	»
A. PLISECKA, 'Tabula picta'. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica (U. Bartocci)	»
A. POWELL (ed.), Hindsight in Greek and Roman History (B.F. van Oppen de Ruiter)	»
C. SALSOTTO (a c. di), Le più antiche carte dell'archivio di San Gaudenzio di Novara (secoli IX-XI) (G. De Angelis)	»
V. SAUER, Religiöses in der politischen Argumentation der späten römischen Republik. Ciceros Erste Catilinarische Rede – eine Fallstudie (F. Santangelo)	»
D. STERBENC ERKER, Religiöse Rollen römischer Frauen in 'griechischen' Ritualen (A. Mastrocinque)	»
CH. TSOCHOS, Die Religion in der römischen Provinz Makedonien (V. Gasparini)	»
Notizie di Pubblicazioni	
M. BECKER, Eunapios aus Sardes. Biographien über Philosophen und Sophisten (F. Ferrari)	»
J.M. BLÁZQUEZ, Oriente y Occidente en el Mediterráneo. Estudios de arqueología, historia y arte (B. Mora Serrano)	»
B. CAMPBELL - L.A. TRITLE (eds), The Oxford Handbook of Warfare in the Classical World (C. Wolff) A. COPPOLA, Una faccia una razza? Grecia antica e moderna nell'immaginario italiano di età fa-	»
scista (F. Cannas)	»
J. FERNÁNDEZ UBIŃA - A.J. QUIROGA PUERTAS - P. UBRIC RABANEDA (coords.), La Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía (A. Marcone)	»
HJ. KLAUCK, Lettere di Giovanni (S. Audano)	»
S. NICOSIA, Ephemeris. Scritti efimeri (F. Massa)	»
R. RAFFAELLI - A. TONTINI (a c. di), Lecturae Plautinae Sarsinates, XVI. Pseudolus (F. Cannas)	»
C. SANTI, Totemismo e mondo classico (Ch. Cremonesi)	»
Pubblicazioni ricevute	»

PIERA CAPONE, 'De consortibus eiusdem litis'. Storia di un titolo del Codice di Giustiniano (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»), Napoli, Satura Editrice 2012, pp. XI-449.

1. Il titolo del libro non rende pienamente ragione del percorso articolato che innerva questa stimolante monografia. L'indagine di P. Capone non si rivolge infatti alla genesi semplicemente di un titolo (CI. 3.40) della compilazione giustinianea. Essa si propone piuttosto come una ricerca di ampio respiro intorno a quel meccanismo del processo civile cui si dà il nome moderno di litisconsorzio. Nel processo italiano vigente, il meccanismo del litisconsorzio opera in due occasioni: quando il giudice autorizza più parti ad associarsi nel processo, in modo da definire con un solo giudizio una somma di posizioni connesse, oppure quando una partecipazione congiunta al processo viene addirittura imposta dal giudice, quando questi rileva che la decisione non potrebbe essere presa «se non nei confronti di una pluralità di parti» (art. 102 c.p.c.). Nel primo caso il litisconsorzio è detto facoltativo; nel secondo necessario.

Con buoni argomenti, l'a. ritiene peraltro che l'estensione di significato del termine litisconsorzio sia oggi più ampia rispetto a quella del suo antecedente romano. Con l'espressione consortes eiusdem litis – scelta dai compilatori del Codice di Giustiniano come Rubrica per CI. 3.40 – ci si voleva infatti riferire a soggetti che si trovavano a condividere le sorti di una lis, e dunque a soggetti coinvolti in un processo «caratterizzato da un contrasto inconciliabile di pretese» (pp. 7-8). Situazioni come quelle dei giudizi divisori – che agli occhi dei romani non permettevano in effetti di distinguere fino in fondo tra chi prendeva e chi subiva l'iniziativa dell'actio e del processo (cf. e.g. Paul. 6 ad Sab. D. 10.2.44.4) – non sarebbero perciò rientrate in tale categorizzazione. Sicché P. Capone preferisce presentare la propria ricerca come uno studio sulla possibilità che si dava nel processo civile romano di coinvolgere davanti al medesimo giudice più attori o più convenuti contemporaneamente.

Una volta inquadrato metodologicamente il tema e delineato lo stato degli studi – inquadramento, questo secondo, che si lascia apprezzare soprattutto per lo scrupolo di ricostruire il quadro intellettuale e politico che fece da sfondo e condizionò le prime, fondamentali ricerche sul tema, condotte in Germania e in Italia verso la metà del XIX secolo e poi nel primo decennio del XX – la ricerca si snoda lungo una direttrice temporale che ha l'effetto di dividere la mono-

grafia fondamentalmente in due parti. Nella prima parte il tema della plurima partecipazione alla *lis* (facoltativa o necessaria che fosse) viene affrontato con riguardo al regime delle *legis actiones* e del processo formulare (pp. 41-202); nella seconda parte il focus è rappresentato dalle *leges* tardoantiche scelte dai compilatori di Giustiniano per comporre CI. 3.40 (pp. 205-427).

2. I risultati fissati per la prima parte dell'indagine si possono riassumere come segue. Tra le *legis actiones* dichiarative soltanto quella più antica, *per sacramentum*, non avrebbe contemplato la possibilità di un contraddittorio esteso a più attori o a più convenuti. L'a. desume tale regime dall'episodio descritto in Plin. *ep.* 6.33.1-8, dal quale risulta che ancora in età imperiale, se un testamento veniva impugnato come inofficioso contro una pluralità di eredi istituiti, si dovevano rendere tante sentenze diverse (anche da parte di *consilia* diversi del tribunale centumvirale) quanti erano i convenuti. Viceversa, per le altre *legis actiones* dichiarative, pur riconoscendo la mancanza di testimonianze esplicite, l'a. suppone che il rito potesse essere utilmente adattato, ogniqualvolta si voleva allargare il contraddittorio ad altri titolari (dal lato attivo o passivo) dell'obbligazione dedotta in giudizio. A tal fine sarebbe stato però necessario il pieno e libero accordo dei vari partecipanti, dal momento che il magistrato era privo di mezzi per imporsi in tal senso. Per arrivare a tanto sarebbe infatti occorso un potere di direzione e di impulso del processo, di cui, al tempo delle *legis actiones*, il pretore ancora non disponeva.

Anche al tempo della procedura formulare – dove pure il magistrato godeva di tutto lo spazio necessario per costringere le parti a integrare il contraddittorio – non si sarebbe comunque mai arrivati a delineare un istituto comparabile al moderno litisconsorzio necessario. L'editto del pretore non conteneva infatti nessuna disposizione generale in tal senso, e pochissime risultano le norme imperiali che prescrivevano ai magistrati giusdicenti di rinviare più litiganti davanti al medesimo giudice. Una prima disposizione del genere venne introdotta in materia di giudizi di libertà (allorché si trattava di *vindicare in servitutem* uno schiavo che gli attori pretendevano essere communis: Ulp. 35 ad ed. D. 40.12.8.2); una seconda in materia di contutela (per stabilire la misura della responsabilità di ciascun tutore e assicurarsi della loro solvibilità: cf. rispettivamente Gord. CI. 5.51.5 e Pap. 2 quaest. D. 11.2.2). Al di fuori di questi due casi – giustificati da un preciso interesse pubblico a evitare la varietà di giudicati – quel che le fonti lasciano registrare sono isolati interventi del pretore, assunti in via decretale, che si rendevano necessari quando una pluralità di eredi fosse subentrata in una posizione giuridica di per sé indivisibile, con la conseguenza che per condurre a termine il relativo processo era richiesta la partecipazione di tutti i successori. Interventi di questo genere del magistrato sono attestati, in particolare, quando fosse necessario contestare dopo la morte del venditore una responsabilità per i vizi o per l'evizione della cosa venduta (cf. rispettivamente Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.31.5; Paul 75 ad ed. D. 45.1.85.5; Cels. 27 dig. D. 21.2.62.1; Venul. 6 stipul. D. 45.1.39), e quando uno dei condividenti fosse morto durante la fase apud iudicem di uno qualunque dei tre giudizi divisori e si dovesse perciò far riassumere il iudicium da tutti i suoi eredi (o personalmente o per mezzo di un procuratore comune: Paul. 12 ad Sab. D. 10.2.48).

Alle fattispecie richiamate l'a. ne aggiunge una terza, desunta da Paul. 23 ad ed. D. 10. 1.4.5-6: nel caso si trattasse di regolare i confini tra due fondi in comproprietà l'uno di due (A-B) e l'altro di tre diversi soggetti (C-D-E), tutti i proprietari coinvolti da una parte e dall'altra avrebbero dovuto partecipare al giudizio (ed essere contemplati dalla relativa formula) affinché l'arbiter potesse adiudicare il terreno confinario in favore dell'uno o dell'altro fondo. Sull'interpre-

tazione generale proposta anche per questa terza fattispecie si può senz'altro convenire. Ma va rilevato che l'a. – complice forse anche una trascrizione inesatta del brano di Paolo – non si serve dell'argomento più forte per concludere che il giurista si riferisse a un processo al quale partecipavano tutti i comproprietari coinvolti dall'una e dall'altra parte (la frase *neque enim inter ipsos accipi videtur iudicium* indica infatti che una volta assegnato *pro indiviso* il terreno di confine alla coppia A-B, piuttosto che alla terna C-D-E, il giudice non avrebbe provveduto a ulteriori conguagli tra gli aggiudicatari, proprio perché costoro non avevano assunto la lite l'uno nei confronti dell'altro, [*inter ipsos*], bensì nei confronti dei comproprietari del fondo confinante).

- 3. L'orientamento cauto e pragmatico di giuristi e pretori, volutamente alieno dall'elaborare una teoria generale del processo con pluralità di parti, non venne meno con il venir meno del processo formulare. Secondo Capone, per intravedere «un embrionale tentativo di sistemazione della materia» (p. 202), si dovette infatti attendere l'allestimento della compilazione giustinianea, e in particolare del *Codex*, con la composizione del titolo CI. 3.40: *De consortibus eiusdem litis*. All'esame delle opzioni sistematiche dei compilatori, l'indagine arriva peraltro solo all'esito di una lunga analisi dedicata alle due *leges* tardoantiche che compongono il titolo; un'analisi in effetti indispensabile, perché solo una volta messa a fuoco la portata originaria dei due provvedimenti, l'a. può illustrare il taglio più generale e astratto con cui esse furono reimpiegate dai Giustinianei.
- 4. Nella prospettiva accennata, gli sforzi maggiori (pp. 205-366) risultano dedicati al primo provvedimento di CI. 3.40: una lex dell'imperatore Giuliano, che il Codice di Giustiniano riporta peraltro solo per una prima parte, quella più propriamente regolativa. Con essa, il successore di Costanzo II affermava due cose: innanzitutto che veniva vietato l'uso di praescriptiones che le parti, con la scusa d'integrare il contraddittorio (sub obtentu consortium), avevano in realtà sfruttato per allungare i tempi dei processi (studio protrahendae disceptationis); in secondo luogo che la possibilità di agire e di difendersi *pro parte* era riconosciuta ai singoli litiganti a prescindere da quale fosse il domicilio delle altre persone cointeressate alla lite (sive unius fori omnes sint sive in diversis provinciis versentur). Dalla versione della lex tràdita attraverso il Breviarium Alaricianum (2.5.1) risulta peraltro che la costituzione di Giuliano era corredata da una sorta di epilogo informativo, nel quale si precisava ulteriormente che le praescriptiones a cui ci si riferiva rimontavano a una lex super consortibus promulgata da Costantino, che Giuliano esplicitamente abrogava, ripristinando l'antiquum ius, allo scopo di mettere fine all'astutia (ossia alle manovre dilatorie) possidentium. Sicché l'a., mettendosi sulle tracce di questa perduta lex costantiniana, conclude (pp. 218 ss.) che il provvedimento abrogato, lungi dall'introdurre una disciplina generale del litisconsorzio necessario, doveva essere intervenuto per regolare una sola ipotesi, quella di un giudizio petitorio promosso per rivendicare la proprietà di un bene (non necessariamente immobile) posseduto *pro indiviso* da una pluralità di soggetti. Di fronte a una situazione del genere, fintanto che l'attore non avesse citato in giudizio tutti i possessori del bene, Costantino avrebbe offerto ai convenuti la possibilità di bloccare il corso del processo, avvalendosi di apposite eccezioni dilatorie (appunto quelle praescriptiones cancellate poi dal successore del figlio Costanzo).

A onor del vero, va detto che la ricostruzione proposta dall'a. è molto più minuziosa e dettagliata di quanto non si sia potuto dar conto con questa breve sintesi; e va subito aggiunto che nelle sue linee generali tale ricostruzione è senz'altro condivisibile. Due punti mi pare tuttavia che avrebbero meritato un maggiore approfondimento. Il primo riguarda un aspetto circoscritto della

disciplina costantiniana (ma forse non così indifferente per apprezzarne la portata). Il secondo investe invece un profilo più generale, poiché tocca le ragioni stesse di un provvedimento con il quale Costantino avrebbe scelto di allontanarsi significativamente dalla tradizione precedente.

Per iniziare dal primo punto, va ricordato che la costituzione con cui Giuliano abrogava la riforma di Costantino statuiva che il processo potesse liberamente condursi pro parte, indipendentemente da quello che fosse il forum di appartenenza dei consortes (sive unius fori omnes sint sive in diversis provinciis versentur). Come spiegare questa puntualizzazione? La facoltà di ricorrere alle praescriptiones costantiniane risentiva forse della domiciliazione dei consortes (e per questo motivo il provvedimento abrogativo sottolineava che la distinzione era ormai irrilevante, data la cancellazione delle praescriptiones stesse)? La questione è antica, e già Gotofredo la risolveva nel senso indicato, supponendo in particolare che Costantino avesse sì riconosciuto ai compossessori la facoltà di sospendere i processi, per integrarne i contraddittorii, ma soltanto se i consortes indicati dai convenuti risiedevano in diversis provinciis (Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Jacobi Gothofredi I, Lipsiae 1736, 123). Capone sembra aderire a questa conclusione (p. 223), ma con questo caveat: che il rilievo dato alla differenza del foro potrebbe non essere dipeso dal provvedimento in sé di Costantino, bensì essere emerso «solo in sede di applicazione della norma» (loc. cit.).

Al di là della variante ipotizzata, a me non pare che le fonti autorizzino a dire che l'obiettivo della riforma di Costantino fosse quello di assicurare l'obbligatoria partecipazione ai processi dei consortes che risiedevano in provincie diverse da quelle dei convenuti. Innanzitutto, non va necessariamente in questo senso l'ellittica formulazione dell'interpretatio visigota, alla quale pure Gotofredo si richiamava (l'espressione si non in una provincia vel sub uno iudice omnes essent va infatti legata alla successiva proposizione dum praesentiam suam non simul esse causantur, quasi dunque a voler indicare che il provvedimento di Costantino aveva avuto l'effetto di indurre i consortes a non farsi trovare simultaneamente nella stessa provincia e davanti al medesimo giudice, che era invece la condizione richiesta per il corretto svolgimento del processo). Un'interpretazione di segno esattamente opposto, a quanto proposto da (Gotofredo e) Capone, è poi suggerita dallo sch. 2 ad Bas. 12.3.12 (p. 599, B II Sch.). In esso si dice infatti esplicitamente che la misura abrogata da CI. 3.40.1 permetteva sì ai convenuti di chiedere un differimento del processo per l'assenza dei consortes, ma solo se si trattava τῶν κοινωνῶν τῶν μὴ τὸν αὐτὸν φόρον ἐχόντων; dal che si dedurrebbe (e mi pare un elemento importante per valutare gli intendimenti dell'imperatore) che già la misura di Costantino doveva essere animata dall'intenzione di evitare un allungamento oltre misura dei tempi dei processi (come sarebbe sicuramente stato se si fossero imposte citazioni extra provinciam).

Ma per quali ragioni – venendo al profilo più generale – Costantino avrebbe dovuto innovare rispetto al sistema precedente? Secondo l'a., la riforma va inquadrata entro le nuove opportunità offerte dalla *cognitio extra ordinem*. Il fatto che la rivendica si riferisse a un bene posseduto *pro indiviso* da una pluralità di soggetti, faceva sì che o tutti i possessori partecipavano al giudizio o sarebbe stato impossibile procedere alla riconsegna materiale dell'oggetto, nel caso l'attore fosse riuscito a dimostrare di esserne il proprietario. Ora, questa circostanza non era indolore. Non lo era per l'unico possessore citato in giudizio, il quale non avrebbe potuto evitare la condanna pecuniaria restituendo l'oggetto. Ma ancora maggiore sarebbe stato l'inconveniente per l'attore, il quale non avrebbe potuto chiedere che la condanna fosse pronunciata ed eseguita in forma specifica (ciò che dal suo punto di vista rappresentava invece la novità più significativa offerta dalla

procedura della *cognitio*). Era perciò alle difficoltà dell'attore – conclude Capone – che la riforma di Costantino doveva prestare «particolare attenzione» (p. 235).

In questa ricostruzione mi pare però che una domanda di fondo resti inevasa. Se si parte dal presupposto che il legislatore avesse particolarmente a cuore le ragioni dell'attore, come si spiega che la loro tutela sia stata rimessa a uno strumento come la *praescriptio*, che comunque restava nell'arbitrio del convenuto se attivare o meno? Anche l'a. sembra avvertire sul punto una certa tensione, tant'è che precisa che la scelta costantiniana andrebbe legata al fatto che la presenza di compossessori era individuabile con molta più facilità dal convenuto, piuttosto che dall'attore (p. 227). Tuttavia, anche concesso che la strategia fosse quella di sfruttare in modo tanto strumentale il convenuto (e le sue informazioni), non si vede perché non si sarebbe dovuta adottare una via più diretta per raggiungere l'obiettivo, consentendo magari all'attore, piuttosto che al giudice, d'interrogare il convenuto su questa circostanza, e comminando adeguate sanzioni nel caso il convenuto non avesse risposto o avesse mentito; e si noti che la domanda appare tanto più legittima in considerazione del fatto che proprio questa soluzione era stata adottata dalla cancelleria di Costantino per far sì che tutori e curatori di minori convenuti in un giudizio petitorio indicassero i *participes rei* (cf. CTh. 3.30.4, che l'a. per di più considera parte dello stesso provvedimento che introduceva la *praescriptio consortium*: pp. 257 ss.).

5. Anche la seconda *lex* di CI. 3.40 è fatta oggetto da parte di P. Capone di una analisi minuziosa, che è in primo luogo di natura prosopografica, trattandosi di risolvere il doppio rebus del funzionario destinatario della costituzione (ricordato dalla sola versione tràdita attraverso il Codice di Giustiniano) e della reale paternità del provvedimento, che peraltro in tutte e tre le sue tradizioni (oltre a CI. 3.40.2, *Brev.* 2.12.2 e *Cons.* 3.12) risulta sempre ricondotto a Valentiniano e Valente. Su questa parte dell'indagine si può rinviare senz'altro ai giudizi più che lusinghieri formulati da F. Pergami (*Sul processo litisconsortile nell'esperienza giuridica romana* [2013], ora in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014, pp. 89 ss.). Mentre da un punto di vista più strettamente giuridico mi pare che alcune considerazioni restino da fare in relazione alle interpretazioni proposte dall'a. a proposito della fattispecie disciplinata in CI. 3.40.2 e del valore complessivo della costituzione.

Il provvedimento di cui ci occupiamo affermava – almeno secondo le lezioni tràdite attraverso il *Breviarium* e la *Consultatio* – che un *negotium commune* poteva ben essere materia di un processo (*agi potest*) anche se alcuni dei cointeressati fossero stati assenti (*et quibusdam absentibus*); ciò però a condizione che i cointeressati presenti fossero pronti a prestare la *satisdatio ratam rem dominum habiturum* (se attori) o la *satisdatio iudicatum solvi* (se convenuti). Nella versione allestita per il *Codex repetitae praelectionis* (e dunque, probabilmente, per mano dei commissari di Giustiniano) compaiono tre brevi *addenda*, con i quali viene precisato che il giudizio integrale sul *negotium commune* si poteva instaurare dopo l'ordinatio litis e a prescindere dal fatto che gli assenti avessero rilasciato un mandato in tal senso (*commune negotium < post litem legitime ordinatam> et quibusdam absentibus < in solidum> agi < sine mandato> potest).*

Capone dà per certo che la costituzione si riferisse a un processo che nella sue battute iniziali aveva visto la presenza di tutti i *consortes* e il successivo ritiro di alcuni. Entro questo quadro la riforma ascritta a Valentiniano e Valente avrebbe perciò riconosciuto «a chi avesse inteso portare avanti il giudizio, nonostante si fosse venuto a trovare da solo, la possibilità di farlo» (p. 370). Una ricostruzione del genere non è però scontata. Nella versione del provvedimento verosimilmente

più vicina all'originale (*Breviarium* e *Collatio*) non c'è nessun segno di una scansione dei tempi processuali. E da questo punto di vista non mi pare si possano trarre elementi univoci nemmeno dall'allusione, aggiunta nella versione del *Codex*, al superamento della *litis ordinatio* (allusione alla quale l'a. attribuisce invece proprio la funzione di mettere in risalto che la disciplina dettata si riferiva a «un giudizio che, iniziato con la presenza dei *plures*, [...] vedesse poi alcuni di essi assenti»: p. 412). A mio avviso, il riferimento alla *litis ordinatio* è troppo conciso per poterne trarre implicazioni precise senza aggiungere che sulla sua comprensione pesano le incertezze più generali che ancora circondano questo istituto del processo civile romano. Sicché resta in campo l'ipotesi che i Giustinianei volessero chiarire soltanto che se il provvedimento selezionato per il tit. CI. 3.40 certamente riconosceva la facoltà di sostenere il processo anche per conto dei cointeressati assenti, comunque l'esercizio di questa facoltà presupponeva che fosse stato superato un primo filtro processuale (l'*ordinatio litis*); un filtro che nella logica dell'interpolazione potrebbe anche essere stato pensato come un momento necessario affinché il giudice verificasse se il *negotium*, per cui si litigava, fosse davvero *commune*.

Nella direzione di non legare la fattispecie regolata in CI. 3.40.2 al presupposto di un'absentia maturata esclusivamente in corso di causa, spinge del resto un elemento ulteriore. Mi riferisco al fatto che quando una lis fosse risultata communis a più convenuti, già il diritto classico ammetteva che anche uno solo degli interessati potesse fin dall'inizio assumere il processo senza il mandato dell'absens; e la sola condizione richiesta in questo caso – esattamente come previsto dalla nostra costituzione – era che il convenuto presente si accollasse il peso della satisdatio iudicatum solvi (cf. Iul. 4 ad Urs. Fer. D. 11.1.18 pr.: Qui ex parte dimidia heres erat cum absentem coheredem suum defendere vellet, ut satisdationis onus evitare possit, respondit se solum heredem esse...). S'intuisce peraltro facilmente che questo sguardo sul diritto classico illumina di riflesso anche la portata effettiva dell'intervento attribuito a Valentiniano e Valente. L'a. (p. 370) parla infatti a questo proposito di una «nuova disciplina», senza distinguo. Ma il punto su cui il provvedimento doveva davvero innovare non stava nel permettere che una posizione comune fosse difesa anche a nome dei cointeressati absentes, quanto piuttosto nel permettere che senza il mandato degli altri la posizione comune si potesse far valere addirittura in via d'azione. Era in effetti (solo) con il riconoscimento di questa seconda facoltà che si andava oltre le regole generali della rappresentanza processuale seguite in età severiana. E non è un caso se già i primi commentatori del Codice richiamavano indirettamente l'attenzione proprio su questa dicotomia, circa il valore della costituzione (cf. gli scolii 2-3 ad Bas. 12.3.13 [p. 599, B II Sch.], dove si contrappongono un vóμιμον ξένον e un νόμιμον κοινόν, relativi l'uno all'agere per conto dell'absens e l'altro al defendere).

6. All'esame – specifico e approfondito – delle due costituzioni che compongono CI. 3.40 la ricerca fa seguire l'esame delle opzioni sistematiche alla base della composizione del titolo; il quale esame, a sua volta, costituisce la premessa per l'ambizioso tentativo di mettere a fuoco lo sfondo intellettuale del lavoro dei Compilatori giustinianei (pp. 393 ss.). In questa direzione P. Capone parte giustamente dal dato di maggior evidenza, rappresentato dal fatto che di un titolo dedicato ai *Consortes eiusdem litis* non si rinviene un equivalente specifico nelle compilazioni precedenti. Il confronto è portato, in particolare, con la raccolta di Teodosio II, la quale non doveva certo ignorare il problema dell'integrazione del contraddittorio, tant'è che il breviario visigoto suggerisce l'esistenza di una Rubrica (2.5) *De dominio* (o forse meglio, secondo l'a., *De domino* se non *De dominis*: pp. 319-322) rei quae poscitur vel consortibus ab eo, cui denuntiatum fuerit, nominandis. Ad av-

viso dell'a., dietro la sistematica teodosiana starebbe tuttavia un approccio molto differente da quello giustinianeo. L'elemento intorno a cui si coagula CTh. 2.5 è infatti la casistica del giudizio petitorio. È al giudizio di rivendica che si riferiva sia la *lex* costantiniana sui *consortes* (insieme ovviamente alla *lex* di Giuliano che l'abrogava) sia la *lex* con cui doveva aprirsi verosimilmente il titolo (CTh. 2.5.1a [secondo l'ed. di P. Krüger], tràdita attraverso CI. 3.19.2); quest'altro provvedimento – sempre di Costantino – disciplinava infatti i passi da muovere quando si fosse citato in giudizio un semplice detentore, stabilendo che il convenuto dovesse prontamente *nominare* il (presunto) *dominus*, esattamente come nella *lex* successiva si richiedeva di *nominare* i *consortes* al possessore *pro indiviso* che volesse avvalersi della relativa *praescriptio*. È dunque questo onere della *nominatio* – secondo Capone – il vero denominatore della sistematica teodosiana, la quale, non a caso, colloca il tit. 2.5 in una sezione dedicata nel suo complesso agli atti introduttivi del processo.

La visione che ispirava i commissari di Giustiniano sarebbe invece del tutto differente. Cancellando la seconda parte del dispositivo dalla prima *lex* selezionata per CI. 3.40 (quella di Giuliano), essi innanzitutto cancellarono ogni riferimento al giudizio petitorio. Questo processo di astrazione venne poi perfezionato con l'inserimento della costituzione successiva (la *lex* attribuita a Valentiniano e Valente), la quale anche non risultava collegata a una singola tipologia di processi e completava con coerenza il discorso di CI. 3.40.1 (nel senso che se il provvedimento di Giuliano [ri]affermava che non c'era alcun obbligo d'instaurare un giudizio che coinvolgesse tutte le persone cointeressate alla lite, la *lex* successiva precisava che i cointeressati presenti erano però liberi di assumere il giudizio anche per conto degli assenti, a condizione di prestare le opportune *satisdationes*). Infine, per il titolo così formato i giustinianei scelsero una Rubrica inedita (*De consortibus eiusdem litis*) che per la prima volta richiamava l'attenzione sui *consortes* processuali, e su di essi soltanto. La somma dei tre passaggi – conclude Capone – indica che si è di fronte al primo, vero tentativo di guardare al processo con pluralità di parti come a una «categoria [...] divenuta sempre più chiara nella sua specificità» (p. 411), alla quale s'intese insomma dare per la prima volta «rilevanza giuridica» (p. 414).

Anche per quest'ultima parte della ricerca non vi è dubbio che l'a. dimostri grande padronanza della materia e grande abilità nello svolgere fino in fondo tutti i piani del discorso utili a comporre un affresco tanto affascinante, quanto persuasivo nelle sue linee generali. Sullo sfondo rimane tuttavia la sensazione che la ricerca finisca, proprio al termine, per tradire un eccesso di zelo, chiedendo alle fonti delle risposte che esse faticano a dare. Sul fatto che CI. 3.40 susciti – e per più versi – un'impressione di maggior generalità e astrattezza, rispetto ai precedenti teodosiani, non ci sono dubbi. Ma quali implicazioni è lecito trarne circa le consapevolezze intellettuali, per non dire circa la dogmatica dell'epoca? Dal momento che la seconda parte del dispositivo della lex Iuliani aveva natura più narrativa che regolativa (trattandosi di fornire le coordinate per inquadrare l'intervento abrogativo dell'imperatore), la sua cancellazione risponde a un modo di procedere tutto sommato usuale dei Giustinianei; non è perciò così scontato che alla sua base stesse l'intenzione di eliminare il riferimento ai possidentes, così da ammantare di una veste generale CI. 3.40.1. E sarà poi anche vero che la Rubrica di CI. 3.40, con quel suo riferirsi, ai consortes 'eiusdem litis', esibisce un lessico nuovo, segno per ciò stesso di una scelta meditata. Ma quale giudizio si deve dare della decisione di inserire il titolo a margine di quelli dedicati ai giudizi divisori (CI. 3.36-39), quando ormai il focus delle leges selezionate per il Codice si era spostato dal processo al diritto materiale incorporato nelle singole actiones? I compilatori del Teodosiano è vero che non esponevano il tema dei consortes come un tema autonomo (bensì lo amalgamavano ad altre fattispecie in cui si pone-

vano problemi d'integrazione del contradditorio); ma lo facevano in una sezione tutta dedicata a problemi di procedura. Sicché, se si deve parlare del litisconsorzio come di un istituto processuale, non sarebbe altrettanto legittimo dire che fosse la *sedes* teodosiana quella più opportuna per sottolineare questa natura dell'istituto? E da ultimo, quali certezze possiamo davvero avere sul fatto che la scelta giustinianea di «creare un nuovo titolo con materiale normativo vecchio» equivalesse – come sostiene l'a. – a «fare 'diritto nuovo'» (p. 411)? Proprio perché le regole applicate ai *consortes* venivano dalle stesse *leges* con cui si erano confrontati i compilatori del Teodosiano, riesce difficile dire se la *sistematica* giustinianea fosse il frutto di una nuova visione del litisconsorzio, e se a sua volta essa abbia addirittura influenzato nuove visioni dell'istituto.

Per rispondere a interrogativi di questo genere, si dovrebbero poter cercare dei termini di paragone nelle elaborazioni della scienza giuridica coeva (scolastica o forense), che invece mancano. È dunque lo stato delle fonti a determinare un limite obiettivo alla ricostruzione delle scelte intellettuali che fermentarono intorno alla creazione del titolo giustinianeo al cui studio P. Capone si è dedicata con tanta passione e intelligenza. Questa osservazione nulla toglie ai meriti e all'importanza della monografia qui recensita, tanto più se si considera che la ricerca ha ben reagito a un forte pregiudizio di segno opposto, che dipingeva CI. 3.40 come il frutto di un fraintendimento in cui sarebbero caduti i commissari di Giustiniano nel leggere il materiale normativo ereditato dal passato. In un senso, come nell'altro, occorre tuttavia non perdere di vista un dato banale, se vogliamo, ma non per questo meno fondamentale, e cioè che l'attendibilità delle nostre risposte talvolta dipende dal tipo stesso di domande con cui sollecitiamo le fonti.

Luigi Pellecchi Università di Pavia luigi.pellecchi@unipv.it Autorizzazione del Tribunale di Pavia n. 62 del 19/2/1955

Finito di stampare nel mese di maggio 2017 dalla New Press s.a.s. Tel. 031 30.12.68/69 - fax 031 30.12.67 www.newpressedizioni.com - info@newpressedizioni.com La Rivista «Athenaeum» ha ottenuto valutazioni di eccellenza fra le pubblicazioni del suo campo da parte delle principali agenzie mondiali di ranking.

- Arts & Humanities Citation Index di WoS (Web of Science), che la include nel ristretto novero delle pubblicazioni più importanti del settore, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative costantemente aggiornate.
- ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), INT1 («International publications with high visibility and influence among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the world»).
- MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), categoria «Classical Studies», con l'indice di diffusione più alto (9,977), insieme ad altre 43 pubblicazioni.
- ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), classe A nelle liste delle riviste ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale per l'area 10, Scienze dell'antichità (A1, D1, D2, D3, D4, G1, M1, N1), filologico-letterarie e storico-artistiche, e per l'area 12, Scienze giuridiche.

Inoltre «Athenaeum» è presente nei database:

DIALNET

IBZ Online

Linguistic Bibliography

Modern Language Association Database (MLA)

Scopus - Arts & Humanities

Le quote d'abbonamento per il 2017 sono così fissate:

ITALIA: € 60,00 per i privati; € 100,00 per Enti e Istituzioni

EUROPA: € 130,00 + spese postali

RESTO DEL MONDO: € 160,00 + spese postali.

Gli abbonamenti coprono l'intera annata e si intendono tacitamente rinnovati se non disdetti entro il novembre dell'anno in corso.

I versamenti vanno effettuati sul c/c postale 98017668 intestato a «New Press Edizioni Srl», Via A. De Gasperi 4 - 22072 CERMENATE (CO), o tramite bonifico bancario su CREDITO VALTELLINESE sede di Como, IBAN: IT 40Y 05216 10900 00000008037, BIC: BPCVIT2S, specificando come causale «Rivista Athenaeum rinnovo 2017».

I libri per recensione devono essere inviati a «Rivista Athenaeum», Università, Strada Nuova 65 - 27100 PAVIA

Pagina web della Rivista: http://athenaeum.unipv.it

La Rivista «Athenaeum» è distribuita in tutto il mondo in formato elettronico da Pro-Quest Information and Learning Company, che rende disponibili i fascicoli dopo 5 anni dalla pubblicazione.

Periodicals Index Online: http://www.proquest.com/products-services/periodicals_index.html